

# Statuto Societario Club Italiano Jack Russell Terrier

(Approvato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci del 13/10/2015)

## Costituzione e Scopi

Art. 1 - È costituita, con sede in Romagnano Sesia, Via Fontana del Frate 24, l'Associazione specializzata denominata Club Italiano Jack Russell Terrier. L'Associazione potrà usare anche la denominazione abbreviata Club Italiano JRT e distinguersi con un proprio marchio.

L'Associazione mira a svolgere ogni più efficace azione per migliorare, incrementare e valorizzare la razza Jack Russell Terrier, per potenziare la selezione e l'allevamento, per valorizzare e potenziare l'utilizzazione sia a fini di utilità sociale che a fini sportivi.

Il Club Italiano Jack Russell Terrier osserva, nei limiti della costituzione e scopi del presente statuto, i regolamenti, le delibere e le determine dell'Ente Nazionale delle Cinofilia Italiana (ENCI) e degli enti da esso preposti per la razza Jack Russell Terrier, quale la Società Italiana Terriers (SIT), a cui presta collaborazione.

L'Associazione non ha fini di lucro e la sua durata è illimitata.

Art. 2 - Per il conseguimento dei fini di cui sopra l'Associazione:

- propaganda la divulgazione e il miglioramento del Jack Russell Terrier e assiste, nei limiti delle proprie possibilità, i suoi associati in tutte le iniziative che abbiano un interesse generale rivolto al raggiungimento degli scopi anzidetti.
- organizza manifestazioni con le associazioni cinofile riconosciute e/o con altri enti o associazioni specializzate, anch'essi interessati a tali iniziative, su territorio italiano ed estero, nel quadro e con la disciplina da questi stabilite.
- cura, promuove e organizza prove volte alla verifica dei requisiti caratteriali tipici di razza sui quali risulti si basa per indirizzare i soggetti particolarmente idonei a svolgere compiti di utilità sociale e/o aiutandone l'adeguata selezione.
- ha come scopo il miglioramento genetico e/o morfologico delle popolazioni, lo studio, la valorizzazione, l'incremento e l'utilizzo del Jack Russell Terrier, appartenente al 3° gruppo della classificazione F.C.I., sia a fini di utilità sociale che a fini sportivi.

## Soci

Art. 3 - Possono essere Soci del Club Italiano Jack Russell Terrier tutti i cittadini di maggior età, italiani e stranieri, di accertata moralità, che abbiano interesse al miglioramento della razza Jack Russell Terrier la cui domanda di ammissione a Socio è proposta per iscritto o in forma elettronica. Su ciascuna domanda si pronuncia il Consiglio Direttivo.

Art. 4 - I Soci si distinguono in:

- Ordinari
- Sostenitori

- Allevatori o Tecnici
- Onorari

I loro diritti e doveri nei confronti dell'Associazione in conseguenza della loro appartenenza a quest'ultima sono parificati; è diversa la misura della quota associativa annuale poiché i soci sostenitori ne verseranno una maggiore in segno di tangibile appoggio alle iniziative ed all'attività del sodalizio e, è diverso l'apporto esperienziale e conoscitivo dei soci allevatori con almeno quattro anni di tangibile e comprovata esperienza in campo allevatorio o tecnico della razza Jack Russell Terrier e/o con un minimo di sei cucciolate della razza Jack Russell Terrier. Il Consiglio Direttivo può nominare soci onorari persone che abbiano acquisito particolari benemeritenze nel campo della cinofilia. Ai soci onorari non spetta diritto di voto e non sono tenuti al pagamento della quota sociale. Non hanno diritto di voto i soci di età inferiore ai 18 anni. Tutte le categorie di soci hanno diritto a avere benefici che l'Associazione stabilirà, nei limiti delle necessità e delle possibilità, senza limiti temporali al fine di garantire la continuità nel rapporto tra l'Associazione ed i propri soci, e con l'uguale possibilità di partecipare alle manifestazioni dalla stessa promosse.

Art. 5 - Per far parte con il grado di Socio dell'Associazione occorre avanzare domanda scritta e firmata, o in formato elettronico, e indirizzata al Presidente. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente s'impegna ad accettare le norme dello Statuto Sociale, la disciplina relativa e a osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo o dall'Assemblea dei Soci. Su ciascuna domanda decide il Consiglio Direttivo, il quale, in caso di mancata accettazione della stessa non è tenuto a indicare i motivi della propria decisione. Avverso il diniego di adesione è ammesso reclamo entro 30 (trenta) giorni dalla sua comunicazione, tramite istanza presentata al Presidente dell'Associazione, che avrà cura di portare la questione all'attenzione della prima Assemblea generale dei Soci utile. Le domande di ammissione a socio, presentate per l'anno nel corso del quale si svolge l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo, possono essere istruite e valutate solamente dal Consiglio Direttivo neoeletto. L'adesione al Club Italiano Jack Russell Terrier non può essere assoggettata a limiti temporali.

Art. 6 - L'Assemblea generale dei Soci stabilisce con propria deliberazione la misura delle quote annuali dovute all'Associazione dai soci. La quota sociale annualmente versata dai soci a titolo di contributo associativo non è rivalutabile, né rimborsabile, né trasmissibile a terzi.

Art. 7 - L'iscrizione a Socio vale per l'anno in corso e lo vincolerà per l'anno successivo qualora il socio non presenti un formale atto di dimissioni entro il 31 ottobre.

Art. 8 – La qualità di socio è temporaneamente sospesa:

- per comprovata illecita o immorale condotta verso uno o più soci dell'Associazione;
- per qualsiasi reato giudiziario di ordine penale.

La qualità di socio sarà riammessa o si perderà per espulsione in base alla delibera dall'Assemblea Generale dei soci su proposta del Consiglio Direttivo.

Art. 9 - La qualità di socio si perde:

- per dimissioni presentate nei modi previsti dall'art. 7;
- per morosità, che potrà essere dichiarata dal consiglio successivamente al primo marzo di ogni anno;
- per espulsione, deliberata dall'Assemblea Generale dei soci su proposta del Consiglio Direttivo.

Chi per qualsiasi causa cessa dalla qualità di Socio perde ogni diritto relativo, ma non è esonerato dagli impegni assunti.

Art. 10 - L'esercizio dei diritti sociali spetta ai Soci iscritti i e in regola con il versamento della quota sociale per l'anno in corso. Sono ammessi a votare in Assemblea soltanto i Soci che hanno compiuto la maggiore età.

## Organi Sociali

Art. 11 - Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea generale dei Soci;
- il Consiglio Direttivo, composto dai Consiglieri eletti;
- il Presidente e il Vicepresidente;
- il Comitato Tecnico;
- il Collegio Sindacale o dei Revisori dei Conti.

## Assemblea generale dei Soci

Art. 12 - L'Assemblea generale dei Soci è composta dai Soci in regola con il versamento della quota sociale per l'anno in corso. In piena attuazione dei principi di uguaglianza e democraticità associativa ogni Socio, sia esso ordinario, sostenitore oppure allevatore, ha diritto a un voto e può farsi rappresentare in Assemblea da un altro Socio mediante delega scritta e firmata; ogni socio può essere portatore di non più di due deleghe. Non è ammesso il voto per posta. Il Consiglio Direttivo provvederà alla nomina di una Commissione per il controllo delle deleghe. Le deleghe devono essere depositate dal Socio, cui sono state intestate, prima che l'Assemblea abbia inizio. Non sono ammesse correzioni o cancellazioni sulle deleghe né è consentito che un Socio delegato possa trasferire le proprie deleghe a un altro Socio.

Art. 13 - L'Assemblea generale dei Soci è presieduta dal Presidente e/o dal Vicepresidente oppure, qualora questi lo richieda, da un socio chiamato dai presenti a presiederla. Essa dovrà, prima che abbia inizio la discussione dell'ordine del giorno, eleggere fra i presenti due scrutatori cui spetta verificare la validità dei voti e delle deleghe depositate dai soci ed eseguire, qualora abbiano a svolgersi votazioni con schede segrete, il conto dei risultati. L'Assemblea generale dei Soci si pronuncia a maggioranza di voti; in caso di parità la decisione è nulla per cui si procederà ad altra immediata votazione, la quale potrà essere anche ripetuta sino al conseguimento di un risultato di maggioranza.

Art. 14 - L'Assemblea generale dei Soci si riunisce in via ordinaria almeno una volta l'anno

entro il mese di marzo per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'annata e per l'approvazione del programma di attività per l'annata in corso. In via straordinaria può essere convocata in qualsiasi altra data, quando lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo oppure quando ne sia fatta domanda scritta al Presidente da parte del Collegio Sindacale o da almeno un terzo dei Soci aventi diritto al voto. La convocazione è annunciata dal Presidente mediante esposizione in bacheca presso la sede almeno 15 giorni prima della data fissata. Inoltre il presidente potrà inviare per posta, e-mail, ai Soci degli inviti a parteciparvi, i quali devono essere spediti almeno quindici giorni prima di quello fissato per la convocazione. Nella convocazione devono essere indicati la data, la località, l'ora della riunione e l'ordine del giorno da trattare. L'Assemblea è valida in prima convocazione quando siano presente, di persona o per delega, almeno la metà più uno dei soci ordinari e sostenitori. Trascorsa un'ora da quella indicata nell'invito, l'assemblea è valida in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci presenti. I soci onorari possono partecipare all'Assemblea e prendere la parola, senza però diritto di voto.

Art. 15 - L'Assemblea ha il compito di deliberare:

- sul programma generale dell'Associazione;
- sull'elezione delle Cariche Sociali;
- sul bilancio consuntivo in forma di rendiconto economico-finanziario;
- sulle modifiche dello Statuto;
- sulla misura della quota associativa per ciascuna delle categorie dei soci prevista nell'art. 6;
- su ogni altro argomento iscritto all'ordine del giorno che non sia di esclusiva competenza di altro organo sociale.

Spetta, inoltre, all'Assemblea eleggere i Consiglieri, effettivi e supplenti.

## Il Consiglio Direttivo

Art. 16 - Il Consiglio Direttivo è composto di due Consiglieri eletti dall'Assemblea fra i soci, un ulteriore Consigliere è nominato dal Presidente o Vicepresidente e rimane in carica, indipendentemente dalla durata del Consiglio Direttivo, fino alla successiva sostituzione da parte del Presidente o Vicepresidente. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica due anni solari e possono essere rieletti; qualora durante il biennio venissero a mancare per qualsiasi motivo uno o più consiglieri questi saranno sostituiti dall'Assemblea nella sua prima riunione. I membri così eletti entreranno a loro volta in carica e vi resteranno sino a quando vi sarebbero rimasti coloro che essi hanno sostituito. Se venisse a mancare, invece, più della metà dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo s'intenderà decaduto e i membri rimasti in carica procederanno entro due mesi da tale stato di fatto alla convocazione dell'Assemblea generale dei Soci per le nuove elezioni del Consiglio Direttivo.

Art. 17 - Il Consiglio Direttivo ha il compito di attuare gli scopi statutari in armonia con le deliberazioni dell'Assemblea generale dei Soci; fra l'altro è responsabile dell'amministrazione sociale, approva e sottopone all'Assemblea i rendiconti tecnici e finanziari; decide sulle domande di ammissione di nuovi soci, indice e patrocina manifestazioni, sovrintende al lavoro degli uffici qualora questi siano stati costituiti e ne

assume, nomina e licenzia il personale, stabilendone le mansioni e le remunerazioni ecc.

Art. 18 - Il Consiglio Direttivo provvede, altresì, alla nomina del Presidente e del Vicepresidente dell'Associazione ogni cinque anni, di un Segretario ed eventualmente di un Cassiere. Il Presidente e i Vice Presidenti devono essere eletti fra i Consiglieri; il Segretario e il Cassiere possono anche non essere membri del Consiglio; non lo saranno mai quando ricevano una remunerazione per il loro lavoro.

Art. 19 - Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta ogni tre mesi e straordinariamente quando lo ritenga opportuno il Presidente o la maggioranza dei Consiglieri oppure dei Sindaci. Gli avvisi di convocazione saranno diramati dal Presidente almeno dieci giorni prima di ciascuna riunione. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, oppure, in sua assenza, dal Vicepresidente o, qualora questi mancassero, dal Consigliere che appartenga alla Club Italiano Jack Russell Terrier dal maggior numero di anni. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei Consiglieri. Non sono ammesse deleghe. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. I membri del Consiglio Direttivo che non interverranno senza giustificato motivo a tre riunioni consecutive, potranno essere dichiarati decaduti dalla carica.

## Il Presidente e il Vicepresidente

Art. 20 - Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione sia nei rapporti interni sia in quelli esterni, vigila e cura perché siano attuate le deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei Soci, premunisce quanto si addica all'osservanza delle disposizioni statutarie e alla disciplina sociale. In caso di urgenza può agire con i poteri del Consiglio Direttivo; le sue deliberazioni così adottate dovranno tuttavia essere sottoposte all'approvazione di quest'ultimo nella sua prima riunione. In caso di assenza o d'impedimento il Presidente è sostituito dal Vicepresidente. In caso di sue dimissioni spetta al Consiglio disporre la nomina di un nuovo Presidente nella prima riunione.

## Il Comitato Tecnico

Art. 21 - Il Comitato Tecnico è composto dai seguenti membri ed è così costituito:

- dal Presidente dell'Associazione che è anche Vicepresidente del Comitato;
- dal Vicepresidente dell'Associazione che è anche Presidente del Comitato;
- dai Soci Allevatori o tecnici dell'Associazione aderenti al Comitato Tecnico.

I Soci Allevatori o tecnici aderenti al Comitato Tecnico dovranno essere di misura non inferiore a tre. Essi durano in carica due anni solari e possono essere riconfermati; qualora durante il biennio venissero a mancare per dimissioni, o per altre cause, uno o più membri del Comitato Tecnico, spetta al Presidente o Vicepresidente dell'Associazione richiederne la sostituzione all'Assemblea generale dei Soci. In caso di urgenza il Presidente e il Vicepresidente possono agire con i poteri del Comitato Tecnico; le loro deliberazioni così adottate dovranno tuttavia essere sottoposte all'approvazione di quest'ultimo nella sua

prima riunione.

Art. 22 - Il Comitato Tecnico ha il compito di indirizzare il Consiglio e i Soci verso il raggiungimento di quei risultati che rappresentano gli scopi zootecnici dell'Associazione, in altre parole, tutte le iniziative rivolte al miglioramento della razza Jack Russell Terrier in Italia, al controllo degli avvenimenti, all'individuazione e all'impiego dei migliori riproduttori, allo svolgimento delle manifestazioni, ecc., rientrano nella competenza del Comitato Tecnico il quale, dopo di essersi pronunciato al riguardo, sottoporrà al Consiglio Direttivo le proprie conclusioni e i propri suggerimenti. Spetta al Consiglio Direttivo di pronunciarsi definitivamente sulle proposte così formulate dal Comitato Tecnico e, ove possibile, di attuarle.

Art. 23 - Per la convocazione del Comitato Tecnico e per il suo funzionamento valgono le norme già indicate per la convocazione del Consiglio Direttivo.

## Collegio Sindacale o dei Revisori dei Conti

Art. 24 - La sorveglianza amministrativa e contabile è affidata a un Collegio Sindacale composto di due Sindaci, eletti dall'Assemblea dei Soci, i quali durano in carica due anni solari e possono essere rieletti. L'Assemblea dei Soci procederà anche alla nomina di due sindaci supplenti. I sindaci partecipano alle riunioni del Consiglio Direttivo alle quali sono invitati.

## Patrimonio e Amministrazione

Art. 25 - Il patrimonio dell'associazione è costituito:

- dai beni mobili e immobili;
- dalle somme accantonate;
- da qualsiasi altro bene che sia pervenuto a titolo legittimo.

Le entrate dell'associazione sono costituite:

- dalle quote annuali versate dai soci;
- dagli eventuali contributi concessigli da enti o persone;
- dalle attività di gestione;
- da qualsiasi altro provento pervenuto a qualsiasi titolo.

Gli utili o gli avanzi di gestione così come i fondi, riserve di ogni specie e il capitale proprio, derivanti dall'esercizio dell'attività statutaria non potranno essere in alcun modo distribuiti neanche indirettamente tra i soci, fatta salva la possibilità di devoluzione o distribuzione degli stessi imposta dalla Legge.

Art. 26 - L'esercizio finanziario va dal 1° gennaio al 31 dicembre. Delle risultanze economiche e finanziarie sono responsabili personalmente i Consiglieri in carica sino a quando l'Assemblea generale dei Soci, con l'approvazione del bilancio, non si sia assunta direttamente gli impegni relativi. Il bilancio consuntivo approvato dall'Assemblea Generale dei Soci, per trasparenza verso i Soci, va resa pubblica.

## Norme Disciplinari

Art. 27 - Qualsiasi Socio, anche se riveste cariche in seno all'Associazione, è tenuto a osservare le norme del presente Statuto, le disposizioni dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo, le regole di deontologia, etiche e di correttezza sportiva. Il Socio che trasgredisca a tali obblighi o comunque con il suo comportamento venga ad arrecare danno morale o materiale all'Associazione è soggetto alle decisioni del Collegio formato dal Presidente, del Vicepresidente e del Consiglio Direttivo del Club Italiano Jack Russell Terrier. La giustizia disciplinare di primo grado è amministrata da questo Collegio e le decisioni dello stesso Collegio del Club Italiano Jack Russell Terrier non sono appellabili. Qualsiasi decisione di carattere disciplinare a carico di un socio deve essere adottata a maggioranza e con la presenza di tre membri del Collegio (inclusi Presidente e Vicepresidente). Qualora un membro effettivo non potesse assistere alla riunione, sarà sostituito dal membro supplente sino alla prima riunione dell'assemblea, che provvederà alla nomina definitiva. Le denunce a carico di un socio devono essere avanzate per iscritto e inoltrate al Consiglio Direttivo, il quale si pronuncia a sua volta con lodo scritto e motivato dopo aver contestato all'interessato l'addebito rivoltagli, dandogli un termine di almeno quindici giorni per produrre le proprie giustificazioni e dopo aver sentito il Presidente e il Vicepresidente dell'Associazione. In caso di mancanze gravi il Consiglio Direttivo potrà sospendere direttamente il socio dall'esercizio dei diritti sociali. I provvedimenti disciplinari che il Collegio Direttivo può adottare a carico di un Socio dell'Associazione sono i seguenti: censura, sospensione fino a un massimo di tre anni. In casi di particolari gravità che comportino l'espulsione di un Socio, il Collegio Direttivo avanzerà la proposta motivata di tale provvedimento all'Assemblea generale dei Soci, che si pronuncerà in via definitiva.

## Organizzazione

Art. 28 - Il Consiglio Direttivo può autorizzare, su motivata e valida richiesta di Soci, la creazione di sezioni periferiche o di razza/e quando ritenga che ciò sia utile agli scopi dell'Associazione e alla valorizzazione della razza Jack Russell Terrier. Le norme di funzionamento e i limiti di competenza di ciascuna sezione periferica o di razza e dei rispettivi Soci responsabili saranno precisati nella deliberazione consiliare che ne stabilisce la creazione. Ogni gruppo periferico potrà avere un proprio Statuto, che dovrà essere tuttavia preventivamente approvato dal Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo ha sempre la facoltà di sciogliere le sezioni o di revocare l'incarico ai rispettivi responsabili ogni qualvolta lo ritenga opportuno per motivi organici o disciplinari e può nominare un Commissario Straordinario per la loro provvisoria gestione.

Art. 29 - L'organo ufficiale di stampa dell'Associazione è autonomo e può collaborare con organi ufficiali dell'ENCI (e/o SIT). Su tale pubblicazione, l'Associazione potrà dar corso alla stampa di un proprio notiziario periodico che raccolga le informazioni di interesse generale per gli amatori della razza, e dei terriers in generale, e di interesse particolare per i Soci.

## Varie

Art. 30 - Tutte le cariche in seno all'Associazione sono gratuite.

Art. 31 - Il presente Statuto, dopo l'approvazione dell'Assemblea dei Soci, entra in vigore con effetto immediato. Qualsiasi modifica al presente Statuto non potrà essere proposta all'Assemblea se non dal Consiglio Direttivo, o da almeno un terzo dei soci aventi diritto al voto, in quest'ultimo caso la richiesta deve essere formulata per iscritto al Presidente e al Vicepresidente e firmata dai proponenti. Le deliberazioni dell'Assemblea concernenti modifiche statutarie dovranno essere approvate a maggioranza dei presenti da un'Assemblea che riunisca almeno la metà più uno dei Soci aventi diritto al voto.

Art. 32 - Lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione devono essere deliberati dall'Assemblea con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti. La stessa Assemblea, sentito il Collegio dei Revisori e gli organi di controllo eventualmente previsti dalla Legge, dovrà decidere sulla devoluzione del patrimonio sociale, che sarà destinato esclusivamente a favore di Associazioni con finalità analoghe, o a fini di pubblica utilità, salvo diversa devoluzione imposta dalla Legge.

Art. 33 - Per quanto non è previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle norme vigenti di legge e ai principi generali del diritto.